

ORDINANZA SINDACALE
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

COMUNE []

PROV. []

ORDINANZA SINDACALE []

PROT. []

ORDINANZA N. []

Lì, []

in **verde** le parti da completare

in **giallo** il capoverso da aggiungere nel caso l'evento sia di grosse proporzioni (1)

IL SINDACO

- Premesso che in data [], un (evento sismico, idrogeologico; incidenti gravi ed estesi a carico di fonti di captazione e condotte di trasporto e distribuzione; miscelazione con liquidi fognari; grave carenza idrica; incidente industriale, incidente sulla rete viaria, incidente in depositi, incidente in impianti produttivi, incidente in impianti di trattamento o siti di stoccaggio reflui e/o rifiuti con sversamento, rilascio di effluenti inquinanti in corpo idrico, sul suolo, incidenti in attività estrattive, atti terroristici con compromissione sorgenti, pozzi, fonti di captazione, falde idriche per approvvigionamento potabile; abbandono di carogne animali in acque destinate al consumo umano; trattamenti non idonei con concimi e fitofarmaci con compromissione falde circostanti) ha determinato una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nel Comune di [] Località [] presso [];
- Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza ex artt. 7-24-25 del D.lgs 1/2018; (1)
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica;
- Considerato che la zona interessata all'evento ricomprende tutta la rete di distribuzione idrica ad usi potabili ovvero la rete di distribuzione idrica ad usi potabili interessata è limitata alla zona [] in quanto le altre zone risultano servite da fonti di approvvigionamento non interessate all'evento che ha originato la presente emergenza;
- Dato atto che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 L. 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento avente ad oggetto le finalità sottese al ripristino e consumo umano dell'acqua, risorsa primaria per l'attività umana; legittimando questi ultimi a tutelare i propri interessi in un contraddittorio con l'amministrazione precedente;
- Visto il D.lgs. 01/2018;
- Visto l'art. 13 della L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);
- Visto l'art. 3, comma 3, del D.P.R. 327/1980;
- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 31/2001 di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e s.m.i.;
- Visto il Titolo III, Capo IV, T.U. delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934;
- Visto il Piano di tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. [] del []
- Vista la Delibera della Giunta regionale n. [] del [];
- Visto il vigente regolamento comunale d'Igiene;
- Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto l'art. 32 della L. 833/1978;

ORDINA

- di vietare l'utilizzo a scopi potabili delle acque direttamente destinate al consumo umano ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e/o sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale, dall'acquedotto di: ■ ; di parte dell'acquedotto comprendente la zona di ■ ;
- di far provvedere ad ulteriori controlli e alla predisposizione di tutti gli interventi atti ad eliminare le cause che hanno originato l'emergenza idrica;
- di predisporre il rifornimento idrico alle utenze nel seguente modo: ■ ; acqua che dovrà essere sottoposta agli idonei controlli da parte della competente Azienda sanitaria Regionale n.: ■ .

RENDE NOTO

- che a norma dell'art.6 della L. 241/1990 il responsabile del provvedimento è il Sig. ■ il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni (D.P.R. 1199/1971), al TAR Piemonte entro 60 giorni (L. 1034/1971) o, in via alternativa ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, (D.P.R. 1199/1971), termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione Piemonte, alla A.S.L., alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ■ e al COM territorialmente competenti. Copia dello stesso dovrà essere distribuito a tutti i nuclei familiari interessati, ed affisso in tutti i luoghi pubblici.

Dalla Casa Municipale, li ■

IL SINDACO

(1) senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l'evento sia di proporzioni più limitate

Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.

Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.